

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TUTORATO E PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO

Emanato con Decreto 27 giugno 2005, n. 8084 Ultime modifiche emanate con Decreto 6 dicembre 2021, n. 1130 Entrate in vigore il 7 dicembre 2021



UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia Tel. +39 0332 21 9334 - Fax +39 031 238 3228 Email: dirittoallostudio@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: <u>www.uninsubria.it</u> P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I Uff. 1.020 Orari al pubblico Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 10.00 - 12.00 Mercoledì: 14.00 - 16.00



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TUTORATO E PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Riferimenti normativi	
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Attività di tutorato e didattico-integrative gestite dalle Strutture Didattiche	3
Art. 5 - Attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero gestite dall'Amministrazione Centrale	4
Art. 6 - Stanziamento dei fondi destinati all'attivazione degli assegni	4
Art. 7 - Procedure di selezione e conferimento degli assegni per attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche o di recupero	4
Art. 8 - Requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di selezione	5
Art. 9 - Criteri per l'individuazione degli studenti capaci e meritevoli	5
Art. 10 - Assegnazione dell'incarico, monte ore e cessazione del rapporto	6
Art. 11 - Irregolarità nello svolgimento del servizio e provvedimenti conseguenti	6
Art. 12 - Corrispettivo	7
Art. 13 - Disposizioni finali e di rinvio	7



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio di tutorato e di attribuzione agli studenti capaci e meritevoli di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.

Art. 2 - Riferimenti normativi

- 1. Il presente Regolamento è emanato in applicazione della seguente normativa:
 - a. art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - b. Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni in Legge 11 luglio 2003, n. 170;
 - c. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n° 68 "Revisione della normativa in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari";

Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a. per attività di tutorato, le attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;
 - b. per attività *didattico-integrative*, le attività di supporto allo svolgimento delle attività applicative e di laboratorio organizzate nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale e le attività di affiancamento attivo in favore degli studenti stranieri in arrivo nell'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale;
 - c. per attività propedeutiche, le attività organizzate nell'ambito dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale volte a favorire il riallineamento delle competenze conoscitive degli studenti e le attività organizzate a favore di studenti del IV e V anno e di diplomati di scuola media secondaria di secondo grado, per favorire l'allineamento delle competenze in uscita dalla scuola con quelle richieste per l'accesso all'università;
 - d. per attività di *recupero*, le attività dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle attività didattiche e formative programmate dalle Strutture, con particolare riferimento alle attività di supporto, assistenza e affiancamento in favore degli studenti disabili iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale.

Art. 4 - Attività di tutorato e didattico-integrative gestite dalle Strutture Didattiche

- 1. Le attività di tutorato e didattico-integrative vengono svolte sotto la responsabilità dei consigli delle Strutture Didattiche, che approvano per ogni anno accademico (entro il 31 ottobre) un piano del servizio di tutorato.
- 2. Il piano del servizio di tutorato deve contenere:
 - a. gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - b. l'elenco delle attività previste per ciascun corso di studio / area disciplinare;
 - c. il nominativo dei docenti responsabili per ciascun corso di studio/area disciplinare e degli altri docenti che partecipano alle attività, con indicazione dei rispettivi ruoli;



- d. il nominativo del docente responsabile del coordinamento del servizio;
- e. l'elenco delle attività che potranno essere svolte da studenti senior, con indicazione del numero di ore che si prevede siano necessarie allo svolgimento di tali attività.
- 3. Gli studenti senior possono svolgere le seguenti attività di tutorato e didattico-integrative:
 - a. assistenza e supporto, in particolare a favore delle matricole, nel reperimento di informazioni relative alla didattica, nel disbrigo di pratiche amministrative, nella compilazione del piano di studi;
 - b. assistenza per attività di studio guidato (soprattutto per studenti dei primi due anni di corso);
 - c. assistenza alle esercitazioni, esecuzione e/o controllo di esercitazioni individuali (programmate dal personale docente e ricercatore) e per piccoli gruppi su argomenti specifici;
 - d. dimostrazioni semplici di attività di laboratorio didattico;
 - e. assistenza per esercitazioni di laboratorio informatico.

Art. 5 - Attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero gestite dall'Amministrazione Centrale

- 1. L'Amministrazione Centrale gestisce direttamente, tramite propri Uffici/Servizi, alcune attività a favore degli studenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. attività di affiancamento attivo in favore degli studenti stranieri in arrivo nell'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
 - b. attività a favore di studenti del IV e V anno e di diplomati di scuola media secondaria di secondo grado per favorire la conoscenza dei percorsi universitari e le competenze richieste per l'accesso all'università e facilitare l'allineamento tra queste e le competenze in uscita dalla scuola;
 - c. attività di supporto, assistenza e affiancamento in favore degli studenti disabili.

Art. 6 - Stanziamento dei fondi destinati all'attivazione degli assegni

- 1. Gli assegni sono attribuiti sulla base delle disponibilità di bilancio annualmente determinate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito della ripartizione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e sulla base di ulteriori disponibilità su fondi diversi.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico e visti i piani del servizio di tutorato predisposti dalle strutture didattiche, determina per ciascun anno la quota attribuita a ciascuna Struttura per l'attivazione di assegni con l'utilizzo dei fondi ministeriali.
- 3. L'attivazione di assegni con utilizzo di fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali potrà essere deliberata con specifici provvedimenti assunti dalla Struttura/Ufficio/Servizio titolare dei fondi.

Art. 7 - Procedure di selezione e conferimento degli assegni per attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche o di recupero.

- 1. Il Responsabile di ciascuna Struttura Didattica/Ufficio/Servizio dell'Amministrazione Centrale emana il Bando per la selezione degli studenti ai quali conferire gli assegni sulla base dei requisiti e dei criteri indicati ai successivi articoli 8 e 9.
- 2. Il Bando deve indicare:
 - a. il numero degli assegni da attribuire;



- b. per ciascun assegno: la durata dell'incarico, la tipologia di attività (tra quelle previste agli artt. 4 e 5), il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
- c. il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione del merito di cui al successivo art. 9;
- d. la modalità di risoluzione degli ex aequo;
- e. il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti aspiranti al conferimento dell'assegno, compresa l'indicazione dell'Ufficio presso il quale le stesse devono essere inoltrate e le modalità di recapito.
- 3. Il Bando sarà pubblicizzato sul sito web di Ateneo e presso le strutture universitarie frequentate dagli studenti per un periodo non inferiore ai 10 giorni lavorativi.
- 4. I risultati della selezione dovranno essere pubblicati sul sito web di Ateneo.
- 5. Il Bando può prevedere l'utilizzo della graduatoria per conferimento di ulteriori assegni, ove se ne verificasse la necessità e si individuassero ulteriori risorse disponibili.
- 6. Il Bando può altresì prevedere la possibilità di presentazione delle domande da parte degli studenti durante tutto l'anno accademico, con conseguente aggiornamento della graduatoria ad inizio di ogni mese. In tal caso, dovrà essere previsto che la Struttura/Uffici interessati possano attingere all'Albo costituitosi durante tutto l'anno accademico, in maniera mirata a fronte di specifiche necessità.

Art. 8 - Requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di selezione

- 1. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per il conferimento degli assegni gli studenti regolarmente iscritti (non fuori corso) per l'anno accademico in corso all'atto della presentazione della domanda ad uno dei seguenti corsi dell'Università degli Studi dell'Insubria:
 - a. corso di laurea magistrale
 - b. corso di laurea magistrale a ciclo unico
 - c. corso di dottorato di ricerca.
- 2. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico gli assegni sono destinati agli studenti iscritti al IV, V o VI anno di corso.
- 3. Sono equiparati agli studenti di cui al comma 1 gli studenti iscritti a corsi di laurea e/o di dottorato presso altri atenei e che trascorrano, nell'ambito di una convenzione tra gli atenei, un periodo di studio e/o ricerca di almeno 1 anno presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 9 - Criteri per l'individuazione degli studenti capaci e meritevoli

- 1. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale ai quali conferire gli assegni sono individuati sulla base dei seguenti criteri:
 - a. per gli studenti iscritti al I e al II anno di corso di laurea magistrale, il valore del merito è accertato sulla base della votazione conseguita nella laurea utile per l'accesso al corso di laurea magistrale, del numero dei crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda e della votazione media conseguita negli esami;
 - b. per gli studenti iscritti al IV, V o VI anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico, il valore del merito è accertato sulla base del numero dei crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e della votazione media conseguita negli esami.
- 2. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ai quali conferire gli assegni sono individuati sulla base della votazione conseguita nella laurea utile per l'accesso al corso di dottorato.



- 3. In aggiunta ai criteri di valutazione del merito sopra indicati, potrà essere prevista dai bandi di selezione la valutazione di altri titoli, come attività di tutorato già svolte presso l'Ateneo o esperienze affini, precedenti esperienze nell'attività oggetto dell'assegno.
- 4. Potrà essere altresì previsto, ad integrazione e non in sostituzione dei criteri sopra indicati, lo svolgimento di un colloquio attitudinale e motivazionale, che sarà valutato con assegnazione di un ulteriore punteggio.
- 5. Le graduatorie costituite sulla base dei criteri indicati restano valide per l'anno accademico in corso al momento della presentazione delle domande.

Art. 10 - Assegnazione dell'incarico, monte ore e cessazione del rapporto

- 1. Lo studente utilmente collocato nella graduatoria costituitasi nel rispetto dei criteri definiti all'art. 9 viene invitato a sottoscrivere un "atto di impegno" con la struttura assegnataria, nel quale deve essere precisato:
 - a. durata ed oggetto dell'incarico;
 - b. impegno orario richiesto;
 - c. compenso orario;
 - d. luogo di svolgimento dell'attività;
 - e. responsabile a cui riferire sull'attività svolta.
- 2. Lo studente si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto degli orari concordati; a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti; a inoltrare al responsabile del servizio, nel caso di sopravvenuti impedimenti, tempestiva e motivata richiesta di esonero dal servizio. Lo studente si impegna inoltre al rispetto del Codice Etico di Ateneo.
- 3. Per gli studenti di laurea magistrale l'importo dell'assegno, rapportato all'impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non può superare il limite di 4.000,00 euro per anno lordo percipiente.
- 4. Il rapporto di collaborazione si risolve ipso iure al termine dell'attività da parte dello studente.
- 5. Il rapporto si risolve con la cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università degli Studi dell'Insubria, nel caso di conseguimento del titolo finale degli studi o al 31/12 successivo all'anno accademico di attivazione dell'assegno, purché lo studente risulti regolarmente iscritto.
- 6. Per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo lo studente può chiedere di essere esonerato definitivamente dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto ed esclusione dalla graduatoria.
- 7. In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettuate.

Art. 11 - Irregolarità nello svolgimento del servizio e provvedimenti conseguenti

- 1. Il Responsabile della Struttura/Ufficio/Servizio è tenuto a segnalare al Rettore le irregolarità manifestatesi nell'espletamento del servizio o eventuali condotte riprovevoli tenute dallo studente.
- 2. Il Rettore, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, può con provvedimento motivato:
 - a. ridurre il corrispettivo in proporzione all'irregolarità denunciata;
 - b. revocare l'incarico.
- 3. Le predette sanzioni possono essere adottate mediante l'emanazione di un unico provvedimento nei confronti di uno stesso studente.



4. Il Responsabile della Struttura/Ufficio/Servizio può sospendere per gravi motivi la collaborazione in attesa che vengano assunte le determinazioni in merito al procedimento instaurato.

Art. 12 - Corrispettivo

- 1. Il corrispettivo orario minimo è determinato in € 10,00 lordo percipiente. Le strutture assegnatarie possono deliberare importi superiori, fino ad un massimo di € 25,00 lordo percipiente, purché non si superi il tetto massimo di € 4.000,00 annui lordo percipiente.
- 2. Le eventuali variazioni dei predetti importi devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'espletamento dell'incarico da parte del responsabile della Struttura/Ufficio/Servizio.
- 4. Per gli assegni conferiti dall'Amministrazione Centrale la documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio competente della gestione delle procedure di selezione e del conferimento degli assegni, che avrà cura di inviarne copia all'Ufficio Contabilità e Amministrazione del Personale per la liquidazione del corrispettivo.

Art. 13 - Disposizioni finali e di rinvio

- 1. L'Università degli Studi dell'Insubria provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del presente Regolamento.
- 2. L'attività degli studenti beneficiari degli assegni:
 - a. è svolta sotto il coordinamento e controllo di un Responsabile del Servizio, individuato dal Responsabile della Struttura interessata;
 - b. non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né comporta l'integrazione dei collaboratori nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo;
 - c. non dà luogo ad alcuna valutazione nell'ambito di pubblici concorsi.
- 3. Non possono in nessun caso essere svolte dagli studenti assegnatari di assegno di tutorato le attività di cui al primo comma dell'art. 12 della Legge 341/90.
- 4. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.